

Giustizia Sportiva

Saporito Francesco

December 16, 2022

Queste note sono una rielaborazione e approfondimento personale di quanto affrontato durante il corso Uefa C sostenuto a Sondrio da Settembre 2022 a Dicembre 2022.

Esse non rappresentano in alcun modo opinioni o dichiarazioni dei docenti del corso, della Scuola Tecnica di Coverciano, della LND, della FIGC o dell'AIAC nè sono state visionate / validate da questi soggetti, enti o loro rappresentanti.

Queste note hanno come riferimento gli appunti presi da me durante le lezioni integrati con quelli di altri studenti del corso e con la bibliografia di approfondimento indicata dai vari docenti. Vengono proposte solo come mezzo per lo studio, senza pretesa di correttezza o di completezza.

Contents

0.1	Giudice Sportivo	2
0.2	Il Ricorso	2
0.3	Procura Federale e Tribunale Federale	3
0.4	Articoli Principali	3
0.4.1	Art. 9: Sanzioni a Dirigenti, Soci e Tesserati	3
0.4.2	Art. 11: Sanzioni sulla Disputa della Gara	4
0.4.3	Art. 13: Circostanze Attenuanti	4
0.4.4	Art. 14: Circostanze Aggravanti	4
0.4.5	Art. 15: Concorso di Circostanze	4
0.4.6	Art.28: Comportamento Discriminatorio	4
0.4.7	Art. 35: Condotta Violenta nei Confronti degli Ufficiali di Gara	4
0.4.8	Art. 36: Altre Condotte nei Confronti degli Ufficiali di Gara	5
0.4.9	Art. 37: Utilizzo di Espressioni Blasfeme	5
0.4.10	Art. 38: Condotta Violenta nei dei Calciatori	5

Durata Corso: 2h (Teoria in Aula)

Esame: Quiz a Crocette (Assieme a Carte Federali)

In questo corso affrontiamo i punti salienti del codice di Giustizia Sportiva della FIGC nella versione emanata nel 2019.

Questo codice va ad integrarsi innanzitutto con le N.O.I.F., ma anche con tutte le altre fonti normative (in particolare codice civile e codice penale italiani).

0.1 Giudice Sportivo

In particolare il *Codice di Giustizia Sportiva* tutela in primis l'**Arbitro** e le sue funzioni. Infatti al *Giudice Sportivo* arriva soltanto il referto di gara

scritto dall'arbitro e non è ammesso su di esso il diritto di replica o di difesa. Il referto arbitrale è dunque una *Fonte Privilegiata di Prova* ed è l'unico elemento sul quale vengono in prima istanza dal giudice sportivo territoriale (provinciale). Da notare inoltre che il giudice sportivo segue soltanto le questioni / problematiche / eventi delle partite di gara e demanda il resto alla *Procura Federale* che ha altre competenze e poteri.

Le decisioni del Giudice Sportivo vengono messe in atto dalla mezzanotte del giorno successivo all'emissione del comunicato ufficiale (di solito il giovedì).

0.2 Il Ricorso

Le società, una volta visionata sul comunicato ufficiale la decisione presa dal giudice sportivo territoriale, possono fare ricorso alla corte sportiva di appello regionale (in Lombardia a Milano), la quale ha il potere di riformare la decisione presa, sia aumentando che riducendo la pena (a differenza della giustizia ordinaria dove i gradi superiori possono solo confermare o ridurre la pena).

Inoltre le sanzioni inferiori ai 30 giorni di squalifica o di massimo 2 giornate di squalifica sono ritenute inappellabili, ovvero non è possibile fare ricorso.

0.3 Procura Federale e Tribunale Federale

Enti diversi dalla corte sportiva di appello (regionale o nazionale) sono *La procura Federale* che si occupa di tutto ciò che esterno alla normativa associata alla singola partita giocata (ad esempio gli illeciti sportivi) e il *Tribunale Federale*, il quale si occupa di gestire i rapporti e le eventuali problematiche tra i tesserati (calciatori, dirigenti, tecnici) e le società.

0.4 Articoli Principali

Vediamo in questa sezione alcuni articoli della giustizia sportiva. In particolare è utile specificare che le Squalifiche possono essere sia a giornate che a tempo. La differenza è che le squalifiche a giornate valgono solo per il campionato nel quale il tesserato ha subito la sanzione mentre la squalifica a tempo vale come una totale inibizione alla presenza nel recinto di gioco per qualunque campionato durante gare ufficiali.

0.4.1 Art. 9: Sanzioni a Dirigenti, Soci e Tesserati

Definisce il tipo di sanzioni che possono essere applicati a tutti i vari tesserati di una società calcistica:

- Ammonizione
- Ammonizione con Diffida
- Ammenda
- Ammenda con Diffida
- Squalifica per una o più giornate di gara (nello stesso campionato)
- Squalifica a tempo determinato (in ogni gara ufficiale della propria società)
- Divieto temporaneo di accesso agli impianti sportivi
- Inibizione temporanea a svolgere qualunque attività in ambito FIGC

0.4.2 Art. 11: Sanzioni sulla Disputa della Gara

0.4.3 Art. 13: Circostanze Attenuanti

Stabilisce tutte le circostanze attenuanti una specifica sanzione, tra cui l'aver reagito in reazione ad un comportamento ingiusto altrui, all'essersi adoperato per attenuare le conseguenze dannose o aver ammesso la propria responsabilità.

0.4.4 Art. 14: Circostanze Aggravanti

Stabilisce tutte le circostanze aggravanti una specifica sanzione.

0.4.5 Art. 15: Concorso di Circostanze

Stabilisce come la concorrenza di multiple circostanti (aggravanti, attenuanti o entrambe) vanno ad influenzare sulle sanzioni.

0.4.6 Art.28: Comportamento Discriminatorio

Definisce il comportamento discriminatorio e le derivanti sanzioni. In particolare un *Comportamento Discriminatorio* è definito come ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

0.4.7 Art. 35: Condotta Violenta nei Confronti degli Ufficiali di Gara

Questo articolo definisce le pene nei confronti di atleti, dirigenti e tecnici che vanno ad effettuare una condotta violenta nei confronti di uno qualunque degli ufficiali di gara. La condotta violenta si intende come ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale.

In particolare si valuta non solo il danno fisico effettivamente sostenuto ma soprattutto l'intenzione nel fare male. La qualifica minima per i dirigenti è di un anno mentre è di 5 giornate per tecnici e calciatori (la squalifica viene potenzialmente raddoppiata in caso di presenza di referti medici).

Inoltre è importante notare che nella giustizia sportiva calcistica è presente il concetto di Responsabilità Oggettiva delle società, che sono indicate come responsabili delle azioni dei propri tesserati (tecnici, atleti, dirigenti, soci) e dei propri sostenitori.

0.4.8 Art. 36: Altre Condotte nei Confronti degli Ufficiali di Gara

Definisce le condotte ingiuriose o irrispettose (almeno due giornate di squalifica o a tempo determinato) e le condotte gravemente irrispettose che si concretizzano in un contatto fisico non rientrante nella condotta violenta (almeno 4 giornate o a tempo determinato).

0.4.9 Art. 37: Utilizzo di Espressioni Blasfeme

In caso di espressione blasfema, viene inflitta ai calciatori e ai tecnici la sanzione minima della squalifica di una giornata mentre agli altri soggetti ammessi nel recinto di gioco viene inflitta la sanzione dell'inibizione.

0.4.10 Art. 38: Condotta Violenta nei dei Calciatori

Stabilisce che i calciatori colpevoli di condotta violenta verso altri calciatori o altre persone nel contesto di una gara vengono sanciti con la sanzione minima di 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, al netto di circostanze aggravanti o attenuanti.